

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

procedimento iscritto al n. 90-1/2024 - istanza di Carmelinda Caruso, nata a Catania il 02.02.1973, C.F.: CRSCML73B42C351E, residente in Motta Sant'Anastasia (CT) in Via XX Settembre n. 201;  
"piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)"

**Premesso che, in data 15/03/2024 Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,** letti gli atti del procedimento iscritto al n. 90-1/2024 ad istanza di Carmelinda Caruso, nata a Catania il 02.02.1973, C.F.: CRSCML73B42C351E, e residente in Motta Sant'Anastasia (CT) in Via XX Settembre n. 201 ed esaminata la relazione redatta dall'OCC UNES APS di Catania, ha rilevato che, ad una prima valutazione la proposta avanzata dalla ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall'OCC;

quindi, alla luce di quanto ordinato dal G.E lo scrivente ha proceduto a:

pubblicare sia la proposta che il piano nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia **(all.1)**;

comunicare la proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori entro i trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza **(all.2)**;

**quindi, i creditori, nei venti giorni successivi** alla comunicazione dello scrivente hanno presentato le relative osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente e nello specifico:

**all.3)** in data 27/03/2024 **l'avv. Bennati per PRISMA** -PRESENTA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI CONTESTANDO LA CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E LA SUA AMMISSIBILITA' per i seguenti motivi: 1) Mancanza di indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni Nella Relazione del Gestore della Crisi non si evincono **né le cause dell'indebitamento né viene data la prova della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni.** Invero, viene rappresentata solo la circostanza che l'ex compagno della Caruso, Mirabella Salvatore, dopo aver intrapreso una nuova relazione sentimentale, non ha più pagato il mutuo stipulato con la Unicredit spa (oggi Prisma). Nessun riferimento alla diligenza impiegata dalla Caruso nell'assumere le obbligazioni. Inoltre, nella Relazione si legge ancora che oggi, lo stesso Mirabella, si assumerebbe l'obbligo del pagamento della rata del piano del consumatore proposto, avendo il suddetto un 'congruo reddito'. Al riguardo nella Relazione del Gestore si fa riferimento a due buste paga relative al periodo di novembre e dicembre 2023, non esibite al creditore. Tali

elementi non sono certo sufficienti a supportare il Piano di Ristrutturazione prospettato, laddove non può sottacersi la circostanza che il Mirabella, sino al mese di Gennaio 2023, svolgeva le proprie mansioni, a tempo indeterminato, presso la ditta Eredi Marino Srl e che in data 11/1/2023 ha presentato le dimissioni volontarie. La detta circostanza è stata resa nota al creditore istante dal terzo pignorato a seguito di atto di pignoramento presso terzi notificato il 22.5.2023. **Non vi è pertanto alcuna certezza sulla solidità reddituale del Mirabella. Sotto i profili sopra esposti non si ritiene ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti. 2) Eccessiva durata del piano (10 anni);** La giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui - “anche in prospettiva di un corretto bilanciamento tra la funzione di tutela sociale del debitore e quella di necessaria tutela del ceto creditorio, appare perfettamente mutuabile il principio della ragionevole durata del piano che la giurisprudenza di legittimità, come sopra rappresentato, ha individuato nel termine massimo quinquennale. Anche di recente la giurisprudenza di merito ha posto l’accento sulla necessità di svolgere anche una valutazione della concreta “fattibilità giuridica della proposta di piano in termini non dissimili da quanto da tempo previsto nel concordato preventivo” (cfr. Tribunale di Ravenna, 10 marzo 2017) che non può prescindere, dunque, anche dalla valutazione del dato temporale di attuazione del piano nell’ottica di equilibrio degli interessi in gioco come sopra esposto” (Trib. Rovigo, decreto del 10 aprile 2017) 4 - “nonostante la legge n.3/2012 non ponga alcun limite temporale, deve applicarsi, quantomeno in via tendenziale, quello quinquennale individuato dalla giurisprudenza con riferimento alla durata del concordato preventivo (con cui le due procedure di composizione concordata della crisi da sovraindebitamento condividono la causa). E ciò non soltanto per l’esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo contenuto nell’art. 111 Cost., ma anche alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite 1521/2013 che, nel definire la causa concreta del concordato, ha individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione effettiva, sia pur minimale (per i chirografari) dei creditori, in conformità al fine immediato perseguito dalla legge, che tende al risanamento della posizione economica del debitore onde consentirgli di poter tornare a svolgere un ruolo economico attivo (c.d. “fresh start”)” (Trib. Palermo, decreto 31 gennaio 2017); - “E’, tuttavia, noto come la giurisprudenza di merito abbia pressoché ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano (individuato prevalentemente nel quinquennio) necessario per la ammissione e omologazione del concordato (si richiama la nota pronuncia a Sezioni Unite 1521/2013 ...). Ciò deriva anche dall’esigenza di effettivo rispetto del principio contenuto nell’art. 111 della Costituzione e valorizza il parametro rinvenibile nella l. n. 89/2011. Le ragioni di prevedibilità della esecuzione del piano, nonché di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori, sono le stesse che inducono a ritenere mutuabile il medesimo limite implicito nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione e nel piano del consumatore. La formazione, per così dire, coattiva del piano del consumatore - ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore - non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibile i piani che eccedano la durata

quinquennale” (Tribunale di Rovigo, 13 dicembre 2016). Il Piano di cui si domanda l’omologa non rispetta quindi il requisito della durata. Anche per tale ragione, pertanto, si domanda il rigetto della richiesta di omologa 3) Non è stata indicata la ragione per la quale il pagamento dilazionato debba considerarsi più conveniente per i creditori rispetto all’ipotesi liquidatoria, soprattutto in considerazione del fatto che il creditore ipotecario subisce anche 5 uno stralcio del credito e che l’importo oggi prospettato (da pagarsi in 10 anni) avrebbe potuto essere incassato nell’immediatezza, stante l’asta fissata nella procedura esecutiva pendente per il 22 Marzo u.s. , che invece è stata sospesa a causa della presentazione del Piano di Ristrutturazione. Anche sotto tale profilo la proposta della parte debitrice non appare congrua e ammissibile e soprattutto risulta essere fortemente pregiudizievole per il creditore ipotecario. **Alla luce di quanto sopra il creditore istante insiste nella propria posizione creditoria e nelle presenti osservazioni, e chiede il rigetto del Piano di Ristrutturazione presentato da Caruso Carmelinda.**

#### **All.4) Osservazione Agenzia delle Entrate – Riscossione:**

**L’Agenzia di Riscossione riveste la qualifica di soggetto** creditore unicamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, per le quali riveste la qualifica di creditore ai sensi del Decreto Legislativo n. 14/2019. Di contro le somme iscritte a ruolo ed i relativi interessi di mora sono di competenza del rispettivo Ente impositore. La proposta, unitamente al dettaglio relativo ad aggio e spese di riscossione dovrà contenere la suddivisione per ciascun Ente del credito vantato e di quanto offerto in pagamento. *L’errata attribuzione della qualifica di soggetto creditore per i carichi iscritti a ruolo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, la mancata indicazione dei singoli soggetti effettivamente creditori (Enti impositori) e del relativo credito dagli stessi vantato, viola il disposto dell’art. 67, comma 2 - lett a) del Decreto Legislativo n. 14/2019.*

.....La qualifica di soggetto creditore in capo ad Agenzia delle Entrate -Riscossione per il debito iscritto a ruolo, al contrario, fa presupporre che gli Enti impositori non siano stati destinatari della proposta di piano e del decreto di fissazione udienza in aperta violazione del disposto dell’art. 68, comma 4, del Decreto Legislativo n. 14/2019.

La finalità della citata disposizione è quella di permettere ai soggetti creditori di poter compiutamente valutare la proposta presentata al fine di accettarla ovvero rifiutarla secondo le modalità previste dal procedimento di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019. E ciò è reso possibile nella misura in cui la proposta indichi separatamente per ciascuna posizione debitoria quali siano i soggetti creditori, quale sia l’ammontare del loro credito ed, infine, l’ammontare delle somme offerte in pagamento per ciascuno di essi. **E’ altresì necessario che la**

**proposta così formulata sia comunicata a tutti i creditori che necessariamente devono partecipare al procedimento di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019.**

L'assenza dei suddetti elementi impedisce la regolare partecipazione dei soggetti coinvolti e, pertanto, vizia l'intero procedimento. **Si richiede, pertanto, una modifica del piano presentato secondo quanto sopra evidenziato, diversamente la presente valga quale formale eccezione di inammissibilità.** PEC:

· [sic.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:sic.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it)

**All. 5)** Oggetto: osservazioni alla relazione contenente la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore di amministratore pro-tempore del **Condominio "Via XX Settembre 201", STUDIO LEGALE AVV.**

**GRAZIELLA PICCOLO**

Premesso che, il Condominio vanta nei confronti della signora Carmelinda Caruso numerosi crediti parte dei quali azionati con decreto ingiuntivo n. 4003/2021 e che a seguito del detto decreto ingiuntivo il Condominio si è insinuato nel pignoramento immobiliare iscritto al n. 501/2018 RGE del Tribunale di Catania. Oltre al predetto ingiuntivo, che riguarda i crediti per oneri condominiali fino al bilancio preventivo anno 2021, sono maturati ulteriori debiti da parte della Sig.ra Caruso per oneri condominiali ordinari e straordinari non corrisposti fino al 31.12.2023 pari ad € 1.315,94. (All. 2)

**OSSERVA CHE**

dalla lettura della relazione contenente la proposta di ristrutturazione dei debiti contratti dalla sig.ra Carmelinda Caruso **non si evince alcun riferimento ai debiti che la stessa ha nei confronti del Condomini Via XX Settembre 201 con sede in Motta Sant'Anastasia, via XX Settembre 201 ove è ubicato l'immobile di proprietà della sig.ra Caruso.**

Inoltre, si osserva che il valore stimato del patrimonio immobiliare (€ 53.304,00) appare notevolmente svalutato rispetto al valore medio di mercato. Una sua eventuale vendita tra privati permetterebbe una maggiore soddisfazione delle pretese creditorie.

Pertanto, si chiedono chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per valutare l'immobile di che trattasi tenuto conto che non appare sufficiente fare riferimento al prezzo base indicato nell'avviso di vendita del 24.03.2024. Invero, si rileva che dalla perizia di stima depositata in data 05.11.2021 nel procedimento esecuzione immobiliare n. 501/2018 RGE, il valore dell'immobile veniva determinato nella misura di € 94.762,00, valore già decurtato della riduzione del 155 del prezzo di mercato per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto e delle spese a carico dell'acquirente per regolarizzazione di piccole variazioni interne.

## RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI

che lo scrivente, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito i debitori, con la presente riferisce al giudice sulle seguenti osservazioni proponendo, nella presente relazione le modifiche al piano di ristrutturazione del debito che ha ritenuto necessarie:

### **Risposta a) Sulla meritevolezza della signora Caruso/assenza di colpa.**

Preliminarmente si rileva come la signora Caruso sia intervenuta nel mutuo come terzo datore di ipoteca senza assumere l'obbligazione discendente dall'atto di mutuo come mutuataria e ciò contrariamente a quanto asserito dalla banca creditrice.

In secondo luogo si omette di considerare che all'epoca della contrazione del mutuo il sig. Mirabella lavorava stabilmente, come da estratto contributivo allegato e pertanto la signora Caruso non poteva non fare affidamento sull'impegno del sig. Mirabella alla corresponsione di quanto dovuto alla banca mutuante.

D'altra parte la circostanza che il sig. Mirabella non abbia più pagato le rate di mutuo non può essere addebitata alla signora Caruso non potendo ella rispondere per circostanze sopravvenute che riguardano comportamenti **dell'ex compagno** e senza considerare il fatto che **dapprima l'unione di fatto e poi la separazione di fatto**, in uno al dovere di mantenimento dei figli e delle spese dovute al trasferimento presso abitazione diversa da quella della Caruso, per come espressamente dichiarato dalle figlie dell'ex coppia, costituiscono circostanze che hanno certamente influito sull'impossibilità temporanea da parte del signor Mirabella di pagare il mutuo e peraltro così come aveva già fatto per anni.

**Sulla dichiarazione di finanza aggiuntiva** (all.6) si precisa che la condizione lavorativa del signore Mirabella oggi consente di garantire il pagamento delle rate previste dal piano di ristrutturazione per come previsto (si allegano ultime buste paghe anno 2024 per euro 2.951,00 netto)

Per quanto riguarda la durata del piano: se da un canto è vero che la durata del piano ricopre l'arco temporale massimo ammesso dalla giurisprudenza, d'altra parte questo rappresenta una alternativa sostenibile per la debitrice che, in quanto esente da colpa, può giovare dei benefici concessi dalla legge sul sovraindebitamento che altrimenti verrebbe privata di ogni senso.

**Infine**, il piano di rientro è stato redatto sulla base della capacità economica residuale dell'istante misurata al proprio reddito ed in relazione **al residuo temporale il piano avrà la stessa durata residuale del mutuo stipulato, dove il creditore all'inizio non si era preoccupato di stipulare un mutuo di 30 anni tempo abbastanza cospicuo.**

Infatti, Considerato che il mutuo acceso nel 2005 avrebbe avuto una durata di 360 mesi (30 anni), e quindi si sarebbe estinto a fine 2035, data di estinzione che andrebbe di fatto a coincidere con il piano prospettato dal gestore, infatti se lo stesso fosse omologato nel 2024 avrebbe termine all'incirca nel 2035.

**Risposta b) all'Osservazione Agenzia delle Entrate – Riscossione:** premesso che in data 20/03/2024 lo scrivente in qualità di gestore comunicava con pec all'Agenzia-Riscossione che in relazione al piano di ristrutturazione per mero errore è stata invertita la intestazione delle colonne "Ente Creditore con Ente Impositore", in quanto L'Agenzia-Riscossione deve risultare l'Ente Impositore e i Comuni ecc.. indicati nel piano devono risultare Enti Creditori come anche il dipartimento delle finanze Regione Sicilia. Quindi alla luce **della vostra Osservazione saranno modificati le intestazioni delle colonne.**

Inoltre, lo scrivente comunicava all'Agenzia Riscossione anche le pec con le quali si attesta che l'odierno proponente ha portato a conoscenza della pendenza del procedimento de quo gli Enti impositori **pertanto, affinché il contraddittorio con questi ultimi sia stato integrato, attestando che gli Enti impositori erano stati già destinatari della proposta di piano ecc...**

Inoltre, anche la stessa Agenzia ha provveduto a notificare agli Enti Creditori sempre in data 20/03/2024 il relativo piano di ristrutturazione.

**Risposta c) alle Osservazione dell'amministratore pro-tempore del Condominio "Via XX Settembre 201", STUDIO LEGALE AVV. GRAZIELLA PICCOLO**

Premesso che, lo scrivente è venuto a conoscenza del su indicato creditore dopo essersi confrontato con il delegato alla vendita della proc. esec. attualmente sospesa, che ha fornito gli estremi identificativi dell'amministratore del Condominio di via XX settembre con la relativa pec;

che, esaminata la documentazione probatoria a supporto del credito del Condominio in cui è **ubicato l'immobile di proprietà della sig.ra Caruso**, il sottoscritto integra il proprio piano di ristrutturazione del suddetto debito così come indicato nelle relative Osservazioni depositate.

Per quanto riguarda i chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo utilizzati per valutare l'immobile tenuto conto che non appare sufficiente fare riferimento al prezzo base indicato nell'avviso di vendita del 24.03.2024 nel procedimento esecuzione immobiliare n. 501/2018 RGE..., lo scrivente relaziona che:

comma IV art. 67 del CCII prevede che i c.d. creditori privilegiati o quei creditori "protetti" da una garanzia reale siano destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale se e solo se non inferiore al



												mensile media
1	Tributi del 17/12/2021 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	Reg.Sicilia-Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto	290.75	80,00 %	€ 232,60	€ 58,15	100	€ 0	17/04/2024	€ 0,58	
2	Interessi Tributi del 24/05/2023 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	163.90	80,00 %	€ 131,12	€ 32,78	100	€ 0	17/04/2024	€ 0,33	
3	Tributi del 04/11/2022 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	COMUNE DI ACI CASTELLO - POLIZIA URBANA	521.60	80,00 %	€ 417,28	€ 104,32	100	€ 0	17/04/2024	€ 1,04	
4	Tributi del 24/05/2023 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	734.18	80,00 %	€ 587,34	€ 146,84	100	€ 0	17/04/2024	€ 1,47	
5	Aggio del 24/05/2023 (Chirografario)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	282.39	80,00 %	€ 225,91	€ 56,48	100	€ 0	17/04/2024	€ 0,56	
6	Tributi del 16/08/2013 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	COMUNE DI BRONTE - POLIZIA URBANA	59.54	80,00 %	€ 47,63	€ 11,91	100	€ 0	17/04/2024	€ 0,12	
7	Tributi del 10/07/2012 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	COMUNE DI CATANIA - POLIZIA URBANA	79.43	80,00 %	€ 63,54	€ 15,89	100	€ 0	17/04/2024	€ 0,16	
8	Tributi del 07/01/2014 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	Sostare S.r.l.	498.60	80,00 %	€ 398,88	€ 99,72	100	€ 0	17/04/2024	€ 1,00	
9	Tributi del 27/06/2014 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	COMUNE DI ADRANO - POLIZIA URBANA	253.50	80,00 %	€ 202,80	€ 50,70	100	€ 0	17/04/2024	€ 0,51	
10	Tributi del 07/10/2017 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.	COMUNE DI MOTTA SANT ANASTASIA - POLIZIA URBANA	659.40	80,00 %	€ 527,52	€ 131,88	100	€ 0	17/04/2024	€ 1,32	
11	Debiti Condominio (Chirografario)	CONDOMINIO XX SETTEMBRE 201 -MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)	CONDOMINIO XX SETTEMBRE 201 -MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)	4887.37	80,00 %	€ 3.909,90	€ 977,47	100	€ 0	17/04/2024	€ 9,77	
12	Mutuo Ipotecario immobiliare mutuo del 12/01/2024 (Privilegiato Immobiliare)	doBank S.p.A.	doBank S.p.A.	53304.00		€ 0	53.304,00	100	€ 0	17/04/2024	533,04	

13	Tributi del 07/08/2023 (Privilegiato Mobiliare)	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	608.00	80,00 %	€ 486,40	€ 121,60	100	€ 0	17/04/2024	€ 1,22
<b>Totale</b>				62342.66		€ 7.230,92	55.111,74	100.0			551,12

**Il debitore si impegna a corrispondere, nell'arco temporale di 100 mesi l'importo di € 55.111,74 con una rata mensile media di € 551,12.** Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori, secondo l'entità e l'ordine successivamente specificato con le seguenti modalità e/o tempi:

1. € 58,15 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 0,58 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
2. € 32,78 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 0,33 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
3. € 104,32 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 1,04 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
4. € 146,84 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 1,47 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
5. € 56,48 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 0,56 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
6. € 11,91 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 0,12 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
7. € 15,89 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 0,16 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
8. € 99,72 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 1,00 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
9. € 50,70 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 0,51 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
10. € 131,88 da corrispondere a Agenzia delle Entrate- Riscossione S.p.A. in 100 rate mensili da € 1,32 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
11. € 977,47 da corrispondere a CONDOMINIO XX SETTEMBRE 201 -MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) in 100 rate mensili da € 9,77 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
12. € 53.304,00 da corrispondere a doBank S.p.A. in 100 rate mensili da € 533,04 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;

13. € 121,60 da corrispondere a REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO in 100 rate mensili da € 1,22 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;

Indicazione presumibile dei costi della procedura

(Ai sensi dell'Art. 68 comma 2 lettera e e succ. modifiche d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155)

Costi presunti della procedura

Costo	Creditore	Importo debito	Numero rate	Valore Rata
<b>Compenso Legale</b>	Gabriella Irene Melita Arcifa	€ 2.000,00		
<b>Compenso OCC</b>	UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania	€ 6.716,50		
<b>Spese Trascrizione +conto corrente</b>		€ 1.000,00		
<b>Totale</b>		€ 9.716,50	18	€ 550,00

1. € 2.000,00 da corrispondere a Gabriella Irene Melita Arcifa in 20 rate mensili da € 100,00 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
2. € 6.716,50 da corrispondere a UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania in 20 rate mensili da € 335,83 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;
3. € 1.000,00 spese in 20 rate mensili da € 50,00 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 12esimo mese successivo al provvedimento di omologa;

### Coerenza del Piano di Ristrutturazione dei debiti proposto con le previsioni di cui alla d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155 sul sovraindebitamento

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'Art. 67 comma 1 e succ. modifiche della d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dell'Art. 2 comma 1 lettera e e succ. modifiche della d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155;
- La proposta della Ristrutturazione dei debiti è ammissibile ai sensi d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155;
- La proposta di Ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 67 comma 2 e succ. modifiche (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (Art. 68 comma 2 lettera a e succ. modifiche);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni Art. 68 comma 2 lettera b e succ. modifiche;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata Art. 68 comma 2 lettera c e succ. modifiche;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'Art. 67 comma 1 e succ. modifiche;

Considerato che, il reddito netto mensile attuale comprensivo di finanza aggiuntiva è di circa € 1.850,00 e che le spese mensili ammontano a circa 1.280,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile predisposta nel piano di rientro

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

## Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta a seguito delle varie Osservazioni e delle informazioni assunte con la presente integra la precedente proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti (ex Art. 67 e succ. modifiche, Legge 155/2017) predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri possa ritenersi fondamentalmente e ragionevolmente attuabile.

Un pagamento di debiti in prededuzione di euro 9.716,20 (O.C.C. + spese di trascrizione e conto corrente+spese legali) in **18 mesi** con una rata sostenibile di **euro 550,00**

Una proposta di euro € 55.111,74 in 100 rate da **euro 551,12** che include il pagamento integrale dell'ipotecario e il 20% in favore degli altri crediti di natura diversa da quella ipotecaria

[Voglia Ill.mo Giudice adito](#)

alla luce di quanto sopra esposto, omologare la qui presente Integrazione della Proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti.

Catania 16/04/2024

Il gestore	Il debitore
Epifanio Massimo Bua 	Carmelinda Caruso

## Attestazione

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del di Ristrutturazione dei debiti predisposta (67 d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155) predisposto dal Debitore;

## Attesta

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della relazione di Ristrutturazione dei debiti predisposta ai sensi dell'Art. 67 e succ. modifiche ex d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155.

Catania, 16/04/2024

Con Osservanza

  
Epifanio Massimo Bua